

TARI, I CITTADINI ROMANI CHIEDONO LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA A SEGUITO DEI DISSERVIZI NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. È LEGITTIMO?

Di Marco Fosco e Robert Brideson

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

È quanto sancito dal comma 656 dell'articolo unico della Legge 147/2013 istitutiva della TARI e argomento di attualità nel Comune di Roma a seguito delle problematiche sorte nelle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.



Associazioni di settore e comitati cittadini stanno presentando richieste di riduzione della TARI invocando il sopra citato comma, di contro l'azienda AMA Roma si affida ad un pool di esperti per rispondere alle rimostranze dei contribuenti.

Un attento lettore ricorderà che questa tipologia di vicenda non è nuova nel panorama italiano, già in passato il Comune di Napoli era stato chiamato a difendersi in sede di giudizio proprio per una richiesta di riduzione dell'allora TARSU. Era il 2008 quando un'attività alberghiera, sulla base dell'art. 59 del

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Dlgs 507/93, sosteneva che la pretesa tributaria non poteva esser superiore al 40% della tariffa in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

In un primo momento, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il ricorso promosso dal contribuente, sostenendo che il disservizio del servizio pubblico di raccolta non era riconducibile a responsabilità diretta del Comune di Napoli.

Proprio su questo aspetto interveniva la Quinta Sezione della Corte di Cassazione, nell'ordinanza depositata in data 27 settembre 2017: l'elemento della responsabilità dell'amministrazione comunale non è prevista dalla Legge nella fattispecie di riduzione. Infatti, rilevava la Corte, come si evince dalla normativa di legge sopra riportata, l'abbattimento della tariffa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta. Così facendo vengono meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente. Il dispositivo della Cassazione ci ricorda che la riduzione di tariffa non opera come risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti o come sanzione per il Comune inadempiente, ma ha lo scopo di ripristinare l'equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa pretendibile ed i costi sostenuti.

Nella pronuncia in commento i Giudici di Cassazione vanno oltre il caso di specie, fissando un principio generale riconducibile a molte casistiche analoghe anche in regime di TARI, che ai commi 655 e 656 della legge n. 147/2013 prevede una riduzione tariffaria fino all'80% del totale dovuto.

Sia la TARSU che la TARI infatti sono caratterizzati da una richiesta di pagamento dell'Ente a fronte dell'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: l'assenza o la grave deficienza del servizio apprezzabilmente protratta nel tempo per cause non direttamente riconducibili alla responsabilità del Comune, ma sicuramente connesse alla sfera tecnico-organizzativa dell'amministrazione comunale, consente all'utente - in presenza di una accertata emergenza sanitaria - la facoltà di provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio parziale su domanda documentata.

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

È opportuno ricordare che la tassa rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, pertanto le riduzioni sarebbero applicabili solo sul periodo effettivo (giornate) in cui il servizio è stato interrotto o non espletato secondo i criteri fissati dal regolamento.

Ed è proprio sul tema dell'emergenza sanitaria evocata dalla Regione Lazio, ma mai accertata dagli organi preposti che si è sviluppata la vicenda riguardante il Comune di Roma, perché oltre all'onere della prova a carico del contribuente, la disfunzione deve esser rilevata da un organo terzo.

In una nota del 26 giugno scorso, a firma dell'Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione, si leggeva che «In relazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle Asl della capitale in merito ai possibili effetti sulla salute pubblica derivanti dalle esposizioni legate all'accumulo di rifiuti solidi urbani, invitandoli a verificare la corretta rimozione dei rifiuti in particolar modo nelle vicinanze di strutture sanitarie o sociosanitarie, nidi e scuole materne e spazi pubblici adibiti ad attività collettiva come i mercati rionali con l'obbligo di segnalare eventuali fenomeni di combustione o autocombustione dei rifiuti».

A questa nota hanno fatto seguito diversi tavoli di lavoro, coordinati dal Ministero dell'Ambiente, in cui il Comune di Roma e la Regione Lazio hanno siglato un accordo operativo atto a risolvere la momentanea situazione di emergenza. Nello specifico la Regione ha messo a disposizione siti di trattamento consentendo all'azienda AMA di fare fronte all'ordinaria e pregressa produzione di rifiuti e quindi di adempiere agli interventi di pulizia come disposto dall'ordinanza Regionale, facendo cessare la situazione di crisi.

La mancata pronuncia delle autorità sanitarie induce a ricondurre il tutto “ad una criticità del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani”, escludendo però la fattispecie di emergenza sanitaria, in quanto mai accertata. Allo stato dei fatti verrebbero meno i presupposti per le richieste di riduzione della TARI avanzate dai cittadini romani e dalle associazioni di categoria.

Roma, 26 luglio 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788